



Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CADUTI DEL LAVORO

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale affida in concessione l'impianto sportivo di Via Caduti del Lavoro in Bienno, costituito da:

- n. 2 campi da tennis, uno scoperto¹ ed uno coperto (piastre polivalenti);
- n. 1 spogliatoio al piano piano seminterrato, adiacenti alla rampa d'accesso;
- n. 2 servizi igienici al piano terra

2. INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 6 dalla data di sottoscrizione del contratto e scade il 31.01.2031. Al termine temporale dei sei anni di contratto, nel caso non fosse stato ancora affidato il nuovo contratto, l'operatore economico è comunque vincolato alla continuità del servizio per il tempo strettamente necessario alla attivazione e conclusione delle procedure di legge per l'individuazione di un nuovo contraente, ed eventualmente per un ulteriore congruo lasso di tempo necessario al subentro del nuovo gestore nella salvaguardia della continuità del servizio, ritenuto essenziale dalla Amministrazione comunale.

In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, e condizioni pattuiti.

Tale clausola è inserita ai sensi dei commi 10 ed 11 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).

3. CANONE DI CONCESSIONE.

Il canone annuale di concessione è determinato in Euro 1.300,00 adeguato di anno in anno all'indice ISTAT. Detto canone annuale dovrà essere corrisposto al Comune di Bienno in due rate semestrali (1/2 dell'importo annuale) anticipate, mediante versamento da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di agosto ed il 5 del mese febbraio. Il ritardo nel pagamento del canone comporterà l'applicazione di una penale a carico del concessionario del 1% del canone mensile dovuto per ogni giornata di ritardo oltre il 5 di ogni mese. Se il ritardo supera il mese la concessione si intende revocata di diritto senza alcun onere di preavviso.

4. GESTIONE

4.1 La gestione ha per oggetto l'impianto sportivo costituito dalla piastra polivalente coperta e da quella scoperta, da numero uno spogliatoio, come sopra individuati.

4.2 Periodo di apertura:

- periodo estivo (01.04/30.09) dalle ore alle ore

¹ Qualora, in corso di vigenza del contratto di concessione, il campo da tennis fosse oggetto di intervento di riqualificazione lo stesso verrà escluso ipso iure dalla concessione. E nulla potrà essere preteso dal concessionario per lo squilibrio economico.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



- periodo invernale (01.10/31.03) dalle ore alle ore²

4.3 Dovrà essere predisposto un sistema di prenotazione dei campi che garantisca il 30 % di utilizzo a favore dei residenti nel Comune di Bienno.

4.4 Le spese relative alle utenze dell'immobile, gas, energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, sicurezza dell'immobile a carico del Concessionario.

4.5 La manutenzione ordinaria, il taglio erba e le pulizie sono a carico del Concessionario³.

5. TARIFFE.

5.1 Le Tariffe sono interamente a carico degli utenti. Queste saranno incassate e trattenute dal concessionario quale compenso per il servizio svolto.

5.2 Le tariffe sono le seguenti:

- €/h per i residenti nel Comune di Bienno,

- €/h per i non residenti nel Comune di Bienno.

Le tariffe predette saranno aumentate di €/h in caso di accensione del riscaldamento⁴.

6. REQUISITI DEL GESTORE E ONERI DELLO STESSO.

6.1 La gestione del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuata dal gestore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale e organizzazione propri.

6.2 Il gestore deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia". Tutti i servizi compresi nel presente capitolato verranno effettuati previa intesa con l'Amministrazione comunale.

6.3 Il personale utilizzato deve essere regolarmente inquadrato e remunerato secondo gli accordi contrattuali e le norme vigenti.

6.4 Il gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. E' inoltre suo obbligo denunciare, con immediatezza, qualsiasi irregolarità concernente i servizi oggetto del presente capitolato, coadiuvando l'azione del personale comunale e fornendo tutte le indicazioni utili per una opera di vigilanza e controllo.

6.5 Il gestore si obbliga a rilevare il Comune di Bienno da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

6.6 Il gestore, in ogni caso, è obbligato a tenere comunque sollevata l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno diretto ed indiretto che possa derivare dai servizi oggetto dell'appalto, manlevando l'Amministrazione comunale ed i suoi obbligati, da ogni azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

² Verranno concordati con l'Amministrazione Comunale.

³ Taglio dell'erba nelle aree a verde pubblico con relativa irrigazione in caso di necessità; manutenzione di siepi e arbusti e del patrimonio arboreo; pulizia delle aree a verde pubblico ed a parcheggio; svuotamento dei cestini dei rifiuti, e relativo smaltimento, compreso il ricambio del sacchetto.

⁴ Le tariffe verranno determinate dalla Giunta Comunale.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il rapporto si intenderà, risolto al verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- sub-concessione totale o parziale della gestione,
- sospensione del servizio per motivi diversi da forza maggiore e, comunque, per motivi dovuti a colpa del concessionario,
- mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti o mancato versamento dei contributi previdenziali e di quant'altro previsto dalle vigenti norme,
- mancato pagamento del canone concessorio.

7.2 La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida. Entro 15 giorni da questa notifica, il gestore potrà presentare proprie controdeduzioni. La diffida sarà omessa e la risoluzione del contratto automatica ed immediata dalla data di notifica, qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

7.3 In tutti i casi previsti nel presente articolo, in cui il rapporto cessa o si risolve prima della scadenza naturale, il gestore non avrà diritto ad alcun indennizzo o a risarcimento di danni.

8. GARANZIE

8.1 A garanzia dell'adempimento e della puntuale osservanza degli obblighi nascenti dalla presente concessione, il gestore dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una cauzione pari ad Euro € 780,00 (settecentottanta/00). La cauzione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza dello stesso, per la verifica dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e degli oneri derivanti dalla spesa per il personale impiegato.

8.2 In caso di inadempienza di qualsiasi genere alle condizioni contrattuali e/o alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di avvalersi, di propria autorità, sulla cauzione, in tutto o in parte.

8.3 Il gestore sarà obbligato ad integrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dalla data di notificazione della comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

9. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

9.1 Per tutti gli effetti del presente capitolato, il concessionario deve eleggere domicilio in Bienno entro i dieci giorni antecedenti la data di inizio della concessione.

9.2 Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate anche a mezzo fax e/o posta elettronica.

9.3 In caso di mancata elezione del domicilio nel Comune di Bienno questo si intenderà eletto presso la sede municipale.

10. FORO COMPETENTE

10.1 Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe derivare dall'applicazione del presente capitolato è quello di Brescia.

10.2 L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e il concessionario, non legittima lo stesso a sospendere il servizio in oggetto.





Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it



11. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dai partecipanti alla gara per la concessione del servizio in argomento, sono trattati dal Comune di Bienno esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e, successivamente a essa, per la stipula del contratto di servizio. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bienno.

12. ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a stipulare, prima dell'avvio della gestione, apposita polizza R.C. per i rischi derivanti dalla gestione stessa con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000 (unmilione/00) ed una polizza incendio, a garanzia del rischio locativo derivante dalla gestione dell'immobile, con un capitale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Bienno, 03/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ballardini geom. Ciro)

